

Stefano De Rosa
(Dott. commercialista e Revisore legale)

Tipologie di giudizio e richiami di
informativa nella relazione dei revisori

Novità della relazione sui bilanci 2024

Come per l'esercizio precedente, anche ai fini della stesura della relazione sul bilancio chiuso al 31.12.2024 il revisore dovrà mostrare particolare attenzione all'informativa fornita dalla società nella Nota integrativa e, ove opportuno, nella Relazione sulla gestione.

Per l'esercizio 2024 è stata prorogata, dal DM 23.9.2024, la disposizione che prevede la possibilità di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolate. A tal riguardo, il revisore dovrà verificare, oltre alla corretta applicazione della normativa in materia, l'adeguatezza dell'informativa fornita nella Nota integrativa.

Novità della relazione sui bilanci 2024

Non è stato, invece, riconfermato per il bilancio 2024 il regime derogatorio che prevedeva la possibilità di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Tuttavia, per le imprese che in passato vi hanno aderito, i revisori dovranno verificare gli effetti che si producono sui bilanci attualmente in chiusura (riguardanti la rideterminazione delle quote di ammortamento, la liberazione della riserva indisponibile costituita a fronte della sospensione e il riassorbimento della relativa fiscalità differita) e la completezza della relativa informativa.

Documento sulla Relazione unitaria del CNDCEC

Indicazioni utili ai fini dell'emissione della Relazione di revisione sono contenute nel documento “La relazione unitaria di controllo societario del Collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”, pubblicato dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili l'11.3.2025.

Documento sulla Relazione unitaria del CNDCEC

Il modello di Relazione unitaria del Collegio sindacale (o del Sindaco unico), incaricato della revisione legale, proposto in questa edizione dal CNDCEC conserva la struttura delle precedenti, privilegiando la redazione di una relazione di tipo unitario, in luogo di due relazioni separate.

Il modello di Relazione unitaria proposto ha la seguente struttura.

Titolo
Destinatari
Premessa
Parte A - Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del DLgs. 27.1.2010 n. 39
Parte B - Relazione sulla attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429 co. 2 c.c.
B1 - Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 ss. c.c.
B2 - Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio
B3 - Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Data
Sede
Nome e Cognome dei Componenti del Collegio sindacale con le rispettive qualifiche
Firme

Contenuto della relazione di revisione

Il contenuto della Relazione di revisione è disciplinato dall'art. 14 del DLgs. 39/2010 e dal principio di revisione internazionale ISA Italia 700.

Indicazioni circa la predisposizione del documento in esame sono contenuti anche nei seguenti principi di revisione internazionali:

- ISA Italia 700 “Formazione del giudizio e relazione sul bilancio”;
- ISA Italia 701 “Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente”;
- ISA Italia 705 “Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente”;
- ISA Italia 706 “Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente”;
- ISA Italia 710 “Informazioni comparative - Dati corrispondenti e bilancio comparativo”;
- ISA Italia 570 “Continuità aziendale”;
- SA 720B “Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”.

Contenuto della relazione di revisione

Per tener conto dell'eventuale inserimento della rendicontazione di sostenibilità nella Relazione sulla gestione, il DLgs. 125/2024 ha modificato il contenuto della Relazione di revisione. In tale ambito viene previsto che la Relazione comprenda:

- “e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio;
- e-bis) un giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge, esclusa la sezione relativa alla rendicontazione di sostenibilità di cui al decreto legislativo adottato in attuazione dell'art. 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15;
- e-ter) una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella Relazione sulla gestione”.

Tipologie di giudizio

Quando il revisore ritiene che il bilancio sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, la Relazione evidenzia un giudizio positivo (senza modifica).

Nei casi in cui, invece, ritiene che il bilancio nel suo complesso contenga degli errori significativi ovvero non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il giudizio, viene emessa una Relazione con modifica . Le Relazioni con modifiche sono suddivisibili nelle seguenti tipologie:

- giudizio con rilievi per deviazioni significative;
- giudizio con rilievi per limitazioni significative;
- giudizio negativo;
- impossibilità di esprimere un giudizio.

Giudizio con modifica

Nei casi di giudizio con modifica il titolo del paragrafo «Elementi alla base del giudizio» sarà:

- “Elementi alla base del giudizio con rilievi”;
- “Elementi alla base del giudizio negativo”;
- “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”.

In tale paragrafo il revisore descrive in maniera sintetica le deviazioni o le limitazioni riscontrate. Nel caso di deviazioni occorre anche indicarne gli effetti sulla voce coinvolta, nonché sul risultato d’esercizio e sul patrimonio netto, al netto di effetti fiscali.

Giudizio con rilievi per deviazioni significative

La fattispecie in esame riguarda i casi in cui il revisore ha potuto svolgere le procedure di revisione che ha giudicato necessarie e ha riscontrato deviazioni significative dalle norme di legge e dai principi contabili.

Gli effetti di quanto riscontrato non sono, comunque, così rilevanti da compromettere l'attendibilità e la capacità informativa del bilancio

Esempi di giudizio con rilievi per deviazioni significative

Deviazioni da norme di legge e dai principi contabili
Insufficienti ammortamenti ordinari.
Capitalizzazione nelle immobilizzazioni di costi che dovevano essere imputati a Conto economico.
Indebita capitalizzazione di oneri finanziari tra le immobilizzazioni.
Mancata svalutazione di titoli e partecipazioni.
Mancata svalutazione di rimanenze obsolete o di lento rigiro.
Rimanenze non svalutate quando il valore di mercato è inferiore al costo.
Crediti non recuperabili non svalutati o svalutazione indebita di crediti recuperabili.
Mancato rispetto del principio di competenza.
Fondi rischi ed oneri eccedenti o carenti.
Carenza di stanziamenti per fatture da ricevere.
Informazioni obbligatorie in Nota integrativa carenti.
Situazioni di incertezza non adeguatamente descritte e trattate dagli amministratori.

Giudizio con rilievi per limitazioni significative

Un giudizio con rilievi viene emesso anche nei casi in cui si siano manifestate limitazioni al procedimento di revisione per mancanza di informazioni specifiche o per carenze del sistema informativo.

Nella prassi, le limitazioni più ricorrenti si possono riferire alle seguenti fattispecie:

- indisponibilità dei bilanci della partecipata, con conseguenti limitazioni in sede di valutazione della partecipazione nel bilancio della controllante;
- la direzione impedisce al revisore di presenziare agli inventari fisici del magazzino;
- rifiuto da parte della direzione a rilasciare attestazioni richieste dal revisore;
- la direzione impedisce al revisore di richiedere conferme esterne su specifici saldi contabili (ad esempio crediti verso clienti o debiti verso fornitori).

Giudizio negativo

Il revisore emetterà un giudizio negativo nei casi di deviazioni dalle norme di legge o dai principi contabili, di effetto pervasivo.

Il giudizio negativo dovrà essere espresso con la seguente formulazione:

“A nostro giudizio, a causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio negativo”, il bilancio d’esercizio non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della _____ spa [srl, società cooperativa] al 31 dicembre 20XX, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione”.

Dichiarazione di impossibilità di emettere un giudizio

La relazione conterrà una dichiarazione di impossibilità di esprimere il giudizio, in caso di limitazioni allo svolgimento di procedure di revisione, di effetto pervasivo.

In caso di impossibilità di espressione del giudizio, si dichiarerà quanto segue:
“A causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”, non siano stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Pertanto, non esprimiamo un giudizio sul bilancio d’esercizio”.

Richiami di informativa nella relazione di revisione

Il revisore, qualora lo ritenga opportuno, può decidere di evidenziare nella sua relazione (nel c.d. “paragrafo d’enfasi”) uno o più richiami ad elementi dell’informativa di bilancio, eventualmente rinviando a quanto già descritto dagli amministratori, che meritino di essere portati all’attenzione degli utilizzatori del bilancio stesso.

Il principio di revisione ISA Italia 706 precisa che il paragrafo d’enfasi non può essere utilizzato dal revisore per:

- esporre proprie considerazioni e commenti;
- segnalare rilievi;
- integrare aspetti dell’informativa ritenuti carenti.

Diverso è, ovviamente, il caso in cui il revisore ravvisi significative carenze informative del bilancio che possono condurre alla formulazione di un giudizio con rilievi o, nei casi più gravi, di un giudizio negativo.

Richiami di informativa nella relazione di revisione

I richiami di informativa più ricorrenti, tra quelli indicati nel sopracitato principio di revisione ed evidenziati dalla prassi, sono i seguenti:

Esempi di richiami di informativa
Operazioni societarie straordinarie (scorpori, fusioni, ecc.).
Rilevanti modifiche nell'assetto o nell'operatività dell'impresa (ad esempio, modifiche statutarie).
Eventi di portata rilevante avvenuti nel corso dell'esercizio.
Situazioni di incertezza (ad esempio, in relazione alla continuità aziendale).
Passività potenziali (relative, ad esempio, a contenziosi in corso) adeguatamente descritte e trattate dagli amministratori e per le quali il revisore ha ritenuto di esprimere un giudizio senza rilievi.
Particolari criteri di valutazione utilizzati o cambiamenti nei criteri di valutazione (quali, ad esempio, modifica dei piani di ammortamento dei beni ammortizzabili, cambio di destinazione di un immobile, passaggio dal metodo del costo a quello del patrimonio netto nella valutazione di una partecipazione).
Operazioni inusuali con effetti significativi.
Iscrizione di imposte anticipate su perdite fiscali.
Adesioni a condoni o a istituti fiscali opzionali.
Rinvio al bilancio consolidato.

Richiami di informativa nella relazione di revisione

Laddove il revisore inserisca un richiamo d’informativa nella Relazione di revisione, egli deve:

- inserire il paragrafo nella Relazione di revisione immediatamente dopo il paragrafo “Elementi alla base del giudizio”;
- utilizzare il titolo “Richiamo di informativa”;
- inserire nel richiamo d’informativa un chiaro riferimento all’aspetto da evidenziare e alla collocazione delle informazioni pertinenti che illustrano compiutamente tale aspetto nel bilancio.

Sospensione degli ammortamenti

Nella predisposizione dei bilanci dal 2020 al 2023, è stato possibile sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali ricorrendo al regime derogatorio di cui all'art. 60 co. 7-bis ss. del DL 14.8.2020 n. 104 (conv. L. 13.10.2020 n. 126).

Tale facoltà non è, invece, stata prevista in riferimento all'esercizio 2024.

Qualora l'impresa abbia, in passato, aderito al regime derogatorio, occorre, tuttavia, considerare gli effetti che si producono sui bilanci attualmente in chiusura, con riferimento ai seguenti aspetti:

- la rideterminazione delle quote di ammortamento;
- la liberazione della riserva indisponibile costituita a fronte della sospensione;
- il riassorbimento della relativa fiscalità differita;
- la completezza della relativa informativa.

Sospensione degli ammortamenti

Verifiche del revisore e effetti sulla Relazione di revisione

Qualora la società negli esercizi precedenti abbia deciso di avvalersi della facoltà di sospendere gli ammortamenti, il revisore dovrà verificare la correttezza dei riflessi contabili sul bilancio 2024 e l'adeguatezza dell'informativa in Nota integrativa.

Titoli iscritti nell'attivo circolante

Il DM 23.9.2024 ha prorogato all'esercizio 2024 la disposizione (art. 45 co. 3-octies ss. del DL 21.6.2022 n. 73, conv. L. 4.8.2022 n. 122) che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di valutare i titoli iscritti nell'attivo circolante ai medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Le società che decidono di esercitare la suddetta facoltà devono destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti in applicazione della deroga e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento del bilancio, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

Titoli iscritti nell'attivo circolante

Informativa nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione

Secondo il documento interpretativo OIC 11 (§ 15), le società che applicano la deroga devono indicare in Nota integrativa, oltre a quanto previsto dagli OIC 20, 21 e 28:

- le modalità con cui si sono avvalse di tale facoltà, specificando i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga;
- la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall'andamento del mercato;
- le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea.

Con riferimento alla disposizione in esame, è opportuno che la Relazione sulla gestione fornisca indicazione:

- del ricorso alla deroga (eventualmente rimandando a quanto riportato nella Nota integrativa);
- dell'effetto della mancata svalutazione sui dati di bilancio;
- dell'effetto della deroga sugli indicatori finanziari.

Titoli iscritti nell'attivo circolante

Verifiche del revisore e effetti sulla Relazione di revisione

Qualora la società valuti i titoli iscritti nell'attivo circolante al loro valore di iscrizione anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, il revisore dovrà verificare la corretta contabilizzazione dei titoli (ponendo particolare attenzione a verificare che le perdite di valore non abbiano carattere durevole) e della destinazione a riserva, nonché l'adeguatezza dell'informativa. Qualora il revisore ritenga necessario richiamare l'attenzione degli utilizzatori su tale deroga, che, secondo il suo giudizio professionale, ha effetti rilevanti per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori, egli potrà inserire nella Relazione un richiamo di informativa in conformità al citato principio di revisione ISA Italia 706.

Titoli iscritti nell'attivo circolante

Esempio di richiamo di informativa

«Richiamiamo [Richiamo] l'attenzione sul paragrafo della Nota integrativa che riporta le informazioni pertinenti a illustrare le motivazioni della valutazione dei titoli consentita dall'art. 45 del DL 73/2022, convertito con modificazioni dalla L. 122/2022, [anche] con riguardo ai bilanci dell'esercizio 2024.

Il nostro [mio] giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tali aspetti.»

Primi incarichi nelle srl

Nel caso di società assoggettate per la prima volta all'obbligo di revisione legale, non essendo possibile acquisire elementi probativi da un precedente revisore, è necessario innanzitutto verificare la coincidenza tra i saldi risultanti dal bilancio di chiusura e quelli di apertura del bilancio assoggettato a revisione, esaminando, preliminarmente, i meccanismi utilizzati in tale ambito dalla società e valutando, sulla base dei risultati ottenuti, se procedere a effettuare test di validità ad hoc.

Applicazione dell'OIC 34

Il bilancio 2024 costituisce il primo con riferimento al quale trova applicazione il nuovo principio contabile OIC 34, che disciplina i criteri per la rilevazione e la valutazione dei ricavi, nonché le informazioni da presentare nella Nota integrativa.

Si evidenzia come sia consentita l'applicazione prospettica dello standard (§ 45). Secondo il documento OIC 29, si ha applicazione prospettica quando il nuovo principio viene applicato solo ad eventi e operazioni che si verificano dopo la data in cui interviene il cambiamento di principio contabile.

Gli eventi e le operazioni rilevati in esercizi precedenti continuano ad essere riflessi in bilancio in conformità al precedente principio (§ 7).

Applicazione dell'OIC 34

Con riferimento al documento OIC 34, in caso di applicazione prospettica le relative disposizioni si applicano solo ai contratti di vendita che vengono stipulati a partire dall'inizio del primo esercizio di applicazione del principio contabile (§ 45) e, quindi, dall'1.1.2024 (o, comunque, in mancanza di un contratto scritto, alle vendite effettuate dall'1.1.2024).

Laddove questa circostanza si verifici, il sindaco-revisore verifica se, secondo il suo giudizio professionale, la deroga abbia effetti rilevanti per la comprensione del bilancio e se sia opportuno inserire nella Relazione un richiamo di informativa in conformità al principio di revisione ISA Italia 706.

Primi incarichi nelle srl

In particolare, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti per stabilire se:

- i saldi di apertura contengano errori significativi influenti sul bilancio dell'esercizio in esame;
- i principi contabili utilizzati per determinare i saldi di apertura siano stati appropriati e siano stati applicati coerentemente nell'esercizio in esame, oppure, se modificati, ciò sia avvenuto nel rispetto dei principi contabili pertinenti.

Primi incarichi nelle srl

Delicata e complessa si presenta la verifica dei saldi iniziali delle rimanenze di magazzino a causa dei seguenti fattori:

- il revisore, avendo assunto l'incarico successivamente alla chiusura dell'esercizio precedente, non ha potuto partecipare alle conte fisiche di fine anno;
- nelle società in esame la contabilità di magazzino è spesso inesistente o poco affidabile, rendendo non applicabile l'attività di riconciliazione a ritroso con le quantità iniziali.

Primi incarichi nelle srl

Effetti sulla Relazione di revisione

Qualora la suddetta limitazione nelle procedure di revisione dovesse portare il professionista a concludere che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi ma non pervasivi, sarà necessario emettere un giudizio con rilievi.

Nel documento del CNDCEC “La relazione unitaria di controllo societario del Collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti” (giugno 2020) sono presentati esempi di formulazione di paragrafi della Relazione di revisione.

Il riferimento alla limitazione riscontrata dovrà essere innanzitutto riportato nel paragrafo del giudizio, che in questi casi sarà titolato “Giudizio con rilievi”.

Primi incarichi nelle srl

“Ho svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della società ABC s.r.l., costituito dallo Stato patrimoniale al 31.12.2024, dal Conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla Nota integrativa.

A mio giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nella sezione «Elementi alla base del giudizio con rilievi» della presente Relazione, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31.12.2024 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione”.

Primi incarichi nelle srl

Il paragrafo “Elementi alla base del giudizio con rilievi” conterrà, invece, la descrizione della limitazione: *“Sono stato nominato revisore legale della società il [xx][yy][aa] e conseguentemente non ho assistito alla conta fisica delle rimanenze di magazzino all’inizio dell’esercizio. Le procedure alternative non hanno fornito elementi probativi sufficienti ed appropriati riguardo le quantità delle rimanenze di magazzino al 31 dicembre 2023. Poiché le rimanenze iniziali di magazzino contribuiscono alla determinazione del risultato economico, non sono stato in grado di stabilire se fossero necessarie rettifiche al risultato dell’esercizio esposto nel Conto economico. Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione «Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio» della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio con rilievi”.*